

APPENDICE A

FONTI NORMATIVE



**DECRETO D'URGENZA DEL MINISTRO
- PRESIDENTE DEL CICR dell'11 luglio 2012, n. 663**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE¹¹⁷
Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (T.U.B.) e in particolare, gli articoli:

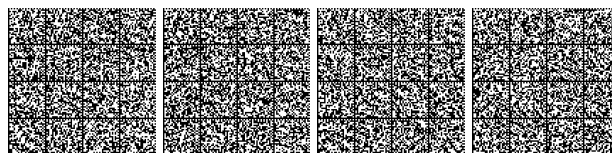
- 53, comma 1, lett. b), in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca d'Italia gli stessi poteri di cui al menzionato art. 53 T.U.B. nei confronti dei gruppi bancari e dei relativi componenti;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del T.U.B. in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, come modificata dai decreti legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

¹¹⁷ Con il decreto legge 12 maggio 2015, n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia di vigilanza. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti; pertanto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co. 5° T.U.B.).



VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, "Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

VISTO il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

VISTA la delibera del CICR del 29 marzo 1994, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi;

RITENUTO coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, T.U.B.;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

Articolo 2

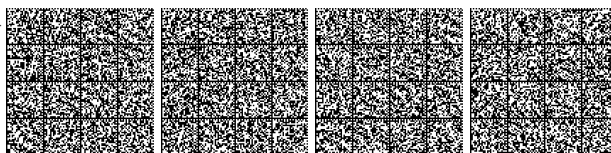
(Intermediari partecipanti)

1. Partecipano alla Centrale dei rischi:
 - a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 T.U.B. e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;
 - b) le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

Articolo 3

(Funzionamento)

1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei



confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso

segnalato e dei nominativi collegati.

2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Articolo 4

(Caratteristiche e utilizzo dei dati)

1. I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.

3. Nel caso di gruppi bancari di cui all'articolo 60 T.U.B., alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo è consentito conoscere, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro interesse, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Centrale dei rischi.

4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, T.U.B., la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

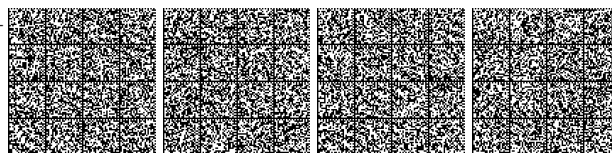
Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, d. lgs. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. vigenti alla data del 4 settembre 2010.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle "banche dati" sul credito.



DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 n. 70**Art. 8-bis***(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)*

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni all'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente.

